

Civile Sent. Sez. 3 Num. 28967 Anno 2025

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: ROSSI RAFFAELE

Data pubblicazione: 03/11/2025

ASSICURAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

**sul ricorso iscritto al n. 13057/2023 R.G. proposto da  
SWISS RE INTERNATIONAL S.E. - RAPPRESENTANZA GENERALE  
PER L'ITALIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Briguglio e dall'Avv. Bruno  
Giuffré

**- ricorrente -**

**contro**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Ponzanelli e dall'Avv.  
Valeria Giudici

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

Avverso la sentenza n. 1033/2023 della CORTE DI APPELLO DI  
MILANO, depositata il giorno 27 marzo 2023.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 5 giugno  
2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIO FRESA, che ha chiesto l'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;  
udito l'Avv. ANTONIO BRIGUGLIO per parte ricorrente;  
udito l'Avv. GIULIO PONZANELLI per parte controricorrente.

#### FATTI DI CAUSA

1. La società Cattolica di assicurazione S.p.A. (in appresso, per brevità: Cattolica) stipulò, in veste di contraente, una polizza con la Swiss Re International S.E. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in appresso, per brevità: Swiss) a copertura della responsabilità civile degli organi sociali e direttivi della contraente.

La polizza prevedeva una specifica garanzia (c.d. copertura *Outside Director Liability*, in acronimo ODL) con riferimento agli incarichi svolti dai componenti degli organi sociali e direttivi di Cattolica cui fosse stata affidata l'amministrazione o il controllo di un'entità esterna, incarichi conferiti su designazione o su richiesta della contraente.

Nel giugno 2017, Cattolica denunciò a Swiss due sinistri, ambedue per fatti commessi dal Presidente della società, Paolo Bedoni, nella qualità di componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.: in dettaglio, un sinistro relativo ad una sanzione comminata da Consob e un altro afferente l'azione sociale di responsabilità avviata dalla predetta banca in liquidazione coatta amministrativa contro i suoi ex organi di amministrazione e controllo.

Swiss negò l'operatività della copertura ODL per difetto del requisito della designazione o richiesta della contraente, sull'assunto che Cattolica avesse unicamente operato una mera presa d'atto (a nomina già avvenuta) della comunicazione del Bedoni dell'avvenuta sua cooptazione nel Consiglio di amministrazione della banca.

2. Nel novembre 2019 Cattolica domandò giudizialmente la condanna di Swiss al pagamento degli indennizzi per i sinistri oggetto di denuncia, per un importo di euro 474.408,31.

All'esito del giudizio di prime cure, svolto nell'attiva resistenza della compagnia assicuratrice, l'adito Tribunale di Milano rigettò la domanda.

3. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l'appello interposto dalla Cattolica e, accertata l'operatività della polizza assicurativa, ha condannato Swiss al pagamento della somma richiesta.

4. Ricorre per cassazione Swiss, sulla base di cinque motivi.

Resiste, con controricorso, Generali Italia S.p.A. (suceduta, per scissione parziale, a Cattolica), dispiegando altresì ricorso incidentale, articolato in un motivo, cui a sua volta resiste la Swiss.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, rigettati o inammissibili i restanti, e il rigetto del ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

La causa è stata trattata alla odierna pubblica udienza.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.

1.1. Il primo (rubricato «*violazione e falsa applicazione sotto distinti profili ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in materia di interpretazione dei contratti, in relazione alla copertura ODL*») ascrive alla Corte d'appello di avere «*al cospetto di una chiara previsione di polizza - individuante la funzione assicurata nell'incarico assunto in una entità esterna (nella specie la Banca Popolare di Vicenza) dall'assicurato (nella specie il Presidente di Cattolica, dott. Bedoni), in quanto amministratore, dirigente o dipendente della contraente, "su designazione o richiesta di quest'ultima" - optato per una interpretazione della polizza del tutto scollegata dal suo chiaro tenore letterale e di fatto abrogativa del requisito, espressamente previsto ai fini dell'estensione della garanzia, della necessaria (e invariabilmente espressa) richiesta della compagnia in tal senso, indebitamente estendendo l'area del rischio garantito da Swiss*».

Ravvisa, in particolare, l'inosservanza dei criteri ermeneutici contemplati dalle citate disposizioni nell'avere la sentenza gravata:

- ) quanto all'art. 1362 cod. civ., «*by-passato*» il senso letterale delle parole contenute nel testo negoziale ed adoperato ulteriori canoni di individuazione della comune intenzione delle parti, così addivenendo alla obliterazione del requisito della «*richiesta*» quale presupposto per l'attivazione della copertura ODL, a tal fine altresì a sproposito enfatizzando la fattispecie della amministrazione di fatto, non assimilabile alla vicenda esaminata, pacificamente concernente un'amministrazione di diritto;

- ) quanto all'art. 1363 cod. civ., non tenuto conto delle numerose altre clausole del contratto di assicurazione, dimostrative dell'assenza di qualsivoglia richiesta di Cattolica a Banca Popolare di Vicenza di assunzione in quest'ultima di incarichi del Presidente della prima.

1.2. Il secondo, per «*violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. degli artt. 1366 e 1369 cod. civ. sull'interpretazione in buona fede e funzionale del contratto*», contesta al giudice di merito di avere «*dato ingresso ad una interpretazione negoziale cavillosa e palesemente contraria alle intese raggiunte tra le parti, nonché spregiativa della causa concreta del contratto assicurativo, rendendo il rischio assunto dall'assicuratore dai confini indeterminabili e in alcun modo stimabili ex ante*».

1.3. Il terzo, articolato con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., denuncia l'omesso esame della «*circostanza fattuale (provata documentalmente da Swiss) decisiva ai fini del giudizio e oggetto di discussione tra le parti relativa alla compilazione e sottoscrizione da parte di Cattolica di ben due liste allegate alla polizza con cui la contraente ha richiesto espressamente di estendere la garanzia per alcuni dei propri esponenti che ricoprivano cariche gestorie all'interno di un'entità esterna, senza mai indicare il dott. Bedoni per la carica svolta in Banca Popolare di Vicenza*».

4

r.g. n. 13057/2023  
Cons. est. Raffaele Rossi



1.4. Il quarto («violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ., nonché 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. in materia di interpretazione dei contratti e degli artt. 1900 e 1917 cod. civ. in materia di sinistri cagionati con dolo in relazione alla clausola 1.3 della polizza - c.d. clausola "a secondo rischio"») assume l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda subordinata proposta da Swiss nel primo grado di giudizio, volta all'accertamento dell'operatività della polizza a secondo rischio rispetto alla polizza contratta da Banca Popolare di Vicenza a copertura dei suoi organi sociali e personale direttivo.

1.5. Il quinto, per «violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. degli artt. 12 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e 1418 cod. civ.», critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata dalla Consob al Bedoni per fatti da questi commessi quale componente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza e valida la manleva rilasciata da Cattolica nei suoi confronti.

Rileva, in sintesi, che la relativa clausola della polizza era affetta da nullità, per violazione tanto della specifica prescrizione dell'art. 12 del d.lgs. n. 209 del 2005 quanto della generale disposizione dell'art. 1418 cod. civ., dovendosi reputare «nullo per illiceità della causa un contratto di manleva volto a trasferire su un soggetto terzo l'obbligo di corrispondere una sanzione amministrativa».

2. È fondato il primo motivo.

2.1. Per quanto ancora d'interesse, la polizza assicurativa da cui origina la lite, onde tracciare l'oggetto della garanzia, fornisce, nei vari sottopunti di cui si compone l'art. 2, le seguenti definizioni:

- ) «assicurato significa: (i) qualsiasi persona fisica (ivi inclusi: Presidente, Amministratore delegato, componenti del Consiglio di amministrazione e/o di altri organi sociali, componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, Direttore generale, dirigenti, i

5

r.g. n. 13057/2023  
Cons. est. Raffaele Rossi

*componenti dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. n.231/01) cui sia, sia stata o sia in futuro affidata l'amministrazione o il controllo della: (a) società [i.e.: Cattolica]; (b) di un'entità esterna nell'esercizio di una funzione assicurata; (c) di un'entità amministrata di fatto» (2.2.);*

*- ) «entità esterna significa qualsiasi entità diversa da una controllata, i cui titoli non siano quotati o contrattati in una borsa valori negli USA e/o che non abbia un patrimonio netto negativo alla data di inizio della polizza» (2.9.);*

*- ) «funzione assicurata significa l'incarico o la funzione affidata all'assicurato in quanto amministratore, dirigente o dipendente della società [Cattolica] su designazione o richiesta di quest'ultima» (2.10).*

2.2. Nella esegesi di queste pattuizioni, la Corte territoriale:

(i) ha premesso che *«il dato letterale non è idoneo a esaurire la ricerca del significato da assegnare al testo negoziale. Al fine di potere ricostruire la comune volontà delle parti occorre in ogni caso aver riguardo al comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto»;*

(ii) in base a ciò, ha inteso le locuzioni «designazione» e «richiesta» individuanti nell'art. 2.10. la funzione assicurata come *«idonee ad assumere un significato solo nella loro contrapposizione»;*

(iii) ha ritenuto *«razionale accedere ad una interpretazione che privilegi l'utilizzo della duplice opzione in funzione, da un lato, di una iniziativa unilaterale quale estrinsecazione di un diritto di designazione da parte della stessa società in entità ad essa esterne, dall'altro, un'attività passibile di dare luogo ad una cooptazione, con effetto omogeneo a quello conseguibile con la designazione»;*

(iv) ha evidenziato che l'aver congegnato la clausola anche in relazione ad entità esterne amministrate di fatto *«spiega la mancanza di individuazione di forme a corredo della prevista designazione o richiesta, venendo in rilievo l'effetto conseguito»;*

(v) ha rilevato, sulla scorta di emergenze documentali acquisite, che Banca Popolare di Vicenza, pur in assenza di un formale impegno assunto in tal senso, aveva proceduto alla cooptazione nel proprio Consiglio di amministrazione del Bedoni, Presidente del Consiglio di amministrazione di Cattolica, in data 13 febbraio 2007, «a ridosso della firma del protocollo di intesa del 16 gennaio 2007» con cui si era dato vita ad una partnership tra i due gruppi societari, e che Cattolica, nell'assemblea del 28 aprile 2007, aveva preso atto di tale cooptazione;

(vi) ha ravvisato, sulla scorta di plurimi elementi indiziari (tutti, peraltro, correlati ad accadimenti successivi all'ingresso del Bedoni nel Consiglio di amministrazione della banca), un interesse di Cattolica alla cooptazione del proprio dirigente in seno all'organo di amministrazione dell'istituto bancario;

(vii) ha, pertanto, concluso per l'operatività della garanzia anche in ordine alle attività svolte dal Bedoni quale componente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza.

2.3. Il percorso argomentativo ora brevemente sintetizzato, benché obiettivamente articolato, viola nondimeno il canone ermeneutico sancito dall'art. 1362 del codice civile.

Al riguardo, ed in linea generale, si intende ribadire - in continuità con quanto di recente enunciato da questa Corte: Cass. 11/03/2025, n. 6444 - che, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 cod. civ. (pedissequamente conforme, in precedenza, Cass. 11/11/2021, n. 33451).

In altri termini, l'operazione ermeneutica di ricerca della comune intenzione delle parti contraenti deve sempre prendere avvio dal tenore letterale delle parole, verificato tuttavia alla luce dell'intero contesto

contrattuale, giacché «*per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone*» (Cass. 14/09/2021, n. 24699).

Il significato letterale delle parole ex art. 1362, primo comma, cod. civ., oltre ad essere il momento iniziale del processo di interpretazione (Cass. 26/10/2021, n. 30135), riveste in esso un rilievo centrale, con portata potenzialmente assorbente l'utilizzo degli eventuali, ulteriori e successivi criteri (logici, teleologici e sistematici) previsti dalla legge e collocati in posizione gerarchicamente subordinata rispetto ad esso (cfr. Cass. 20/06/2024, n. 17063).

L'indagine dell'interprete può allora - utilmente e definitivamente - arrestarsi alla lettera della convenzione, quando questa, per il grado di chiarezza delle espressioni usate, riveli, con univoca concludenza, la reale ed effettiva volontà dei contraenti, laddove invece la disamina degli ulteriori canoni, sopra richiamati, assume valenza soltanto ove faccia emergere elementi di inconciliabile o irrimediabile incoerenza rispetto alla *intentio* manifestata dalle locuzioni testuali ed allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del negozio (sul tema, Cass. 16/04/2023, n. 10967; Cass. 08/11/2022, n. 32786).

2.4. Tanto precisato, ad avviso di questa Corte nella vicenda in parola il dato letterale dell'art. 2. della polizza (innanzi trascritto nei punti essenziali) non presta il fianco ad incertezze od ambiguità.

Attenendosi ad una rigorosa semantica delle parole ivi adoperate secondo la loro connessione, traspare palese come l'estensione della copertura assicurativa agli incarichi espletati dal personale di Cattolica (ovvero dai soggetti rivestenti le cariche specificate al 2.2.) in entità ad essa esterne (amministrate di fatto o di diritto) presupponesse una previa manifestazione di volontà positiva di Cattolica finalizzata alla assunzione dell'incarico nella entità esterna.

In questa prospettiva, «*designazione*» e «*richiesta*» rappresentano due possibili declinazioni di una identica determinazione volontaristica



di Cattolica diretta ad inserire un proprio esponente nell'ambito di una organizzazione terza: differenti quanto alla modalità di realizzazione (la designazione contrassegnando un potere immediato di nomina - e quindi di ingerenza - nella entità esterna, la richiesta invece indicando una mera istanza o sollecitazione rimessa però all'altrui decisione), ma accomunate dal concretarsi in un atto positivo di intento, esteriormente percepibile, indirizzato all'entità esterna e legato da un rapporto di causa-effetto con il conferimento dell'incarico in essa.

È allora l'anteriorità temporale della manifestazione di volontà di Cattolica l'elemento intrinsecamente connotante i requisiti in discorso, sulla scorta del significato proprio e tipico delle parole che li descrivono: e ciò pare evidente tanto per la designazione (in cui l'esercizio della facoltà di nomina costituisce l'antecedente causale dell'incarico), quanto per la richiesta, nella sua corretta accezione consistente in una domanda o istanza volta ad ottenere qualcosa in precedenza evidentemente non ancora acquisito.

D'altro canto, riguardata la vicenda dal punto di vista funzionale, soltanto una manifestazione di volontà preventiva di Cattolica appare consentanea alla causa tipica del contratto assicurativo, importando la predeterminazione degli incarichi oggetto della copertura ODL e, in tal guisa, concorrendo a tracciare il perimetro del rischio trasferito (verso il pagamento del premio) all'assicuratore.

Certo, la polizza in questione non prescrive forme particolari o modalità sacramentali per la designazione o la richiesta: ma ciò non esclude la necessità che la predetta volontà di Cattolica, riferibile alla società (cioè a dire espressa dagli organi gestori di essa), sia comunque estrinsecata, seppur attraverso contegni di valenza concludente.

2.5. Le testé illustrate considerazioni pongono in luce l'*error iuris* che inficia la sentenza impugnata.

Quale perno del ragionamento ivi articolato, la Corte territoriale ha ritenuto il requisito della «*designazione o richiesta*» previsto dalla

clausola in esegesi integrato dall'interesse di Cattolica alla cooptazione (o, comunque, all'espletamento di una carica amministrativa) del Bedoni in seno agli organi di *governance* della Banca Popolare di Vicenza, interesse desunto da alcuni comportamenti della società assicuratrice, tutti successivi all'assunzione dell'incarico, quali la presa d'atto della nomina di Bedoni nel Consiglio di amministrazione della banca, l'acquisto (circa un anno e mezzo dopo) di un considerevole numero di azioni dell'istituto bancario, il rilascio (con delibera di undici anni dopo) di manleva per l'attività svolta da Bedoni nella banca.

Ora, a tacer della significatività di tali condotte pure ai fini reputati rilevanti (invero dubitabile: da un lato, trattandosi di atti meramente ricognitivi, privi quindi di un contenuto di approvazione, ancorché postuma, nella nomina oppure di operazioni su capitale sociale in apparenza mancanti di alcun collegamento con il ruolo rivestito da Bedoni; dall'altro, potendo risolversi nella mera descrizione di una pur complessa operazione economica di interazione tra le due società, oltretutto dipanatasi nel tempo e non riconducibile al momento della pretesa assunzione del rischio), risulta evidente come l'equiparazione o assimilazione dell'interesse così individuato alla «*designazione o richiesta*» condizionante l'operatività della garanzia stravolga radicalmente (ed anzi obliteri) il significato della locuzione, chiaramente individuabile, come meglio chiarito nel § che precede, nell'esigenza di una preventiva manifestazione di volontà di Cattolica orientata (e non solo adesiva) al conferimento dell'incarico esterno.

E tanto configura, per quanto detto, violazione del criterio euristico dettato dall'art. 1362 cod. civ..

2.6. La sentenza va dunque *in parte qua* cassata, devolvendo al giudice del rinvio l'accertamento - implicante valutazioni di fatto - sulla ricorrenza nel caso di una «*designazione o richiesta*» (intesa come sopra, tanto precludendo l'applicazione dei succedanei criteri

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ermeneutici) di Cattolica alla nomina del Bedoni quale componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Vicenza.

3. Accolto il primo motivo, logicamente preliminare, resta assorbito l'esame delle ulteriori doglianze dell'impugnante principale, elencate come secondo, terzo e quarto motivo, che riguardano accertamenti successivi a quello, qui riscontrato come operato in termini non conformi alla norma codicistica primaria in tema di ermeneutica contrattuale, della ricorrenza o meno di una «*designazione o richiesta*», quale elemento costitutivo del rischio assicurato.

4. Va invece scrutinato, siccome concernente diverso ed autonomo capo di sentenza, il quinto motivo del ricorso principale: esso è fondato.

4.1. La gravata sentenza ha considerato sinistro indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata da Consob al Bedoni per atti compiuti quale membro del Consiglio di amministrazione della banca vicentina, sul rilievo che l'art. 2.25. della polizza escludesse dalla copertura assicurativa le sanzioni penali pecuniarie, non quelle amministrative.

L'argomentazione non è conforme a diritto.

A mente dell'art. 12 del d.lgs. n. 209 del 2005, «*sono vietate [...] le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative*».

La *ratio* della norma risiede nell'esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l'onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito.

La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall'art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della generale nullità per causa illecita contemplata dall'art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall'applicazione a suo carico di sanzioni amministrative.

Ha dunque errato il giudice territoriale nel ritenere la validità della manleva rilasciata da Cattolica al Bedoni relativa alla sanzione Consob: né ad una diversa conclusione induce la posteriorità di detta manleva rispetto alla commissione dell'illecito amministrativo, dacché l'effetto prodotto risulta comunque quello (contrario alla norma imperativa) di neutralizzare per l'autore la sanzione irrogata.

Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito».

4.2. Anche in relazione al quinto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

5. Il motivo di ricorso incidentale critica la dichiarata inammissibilità della «domanda condizionata e pro futuro di Cattolica per la condanna che dovesse subire Bedoni nell'azione di responsabilità».

L'impugnante incidentale ravvisa in detta statuizione violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dell'art. 99 cod. proc. civ. (*sub specie* di «travisamento della domanda e omessa pronuncia sulla domanda svolta»).

Sostiene, per contro, di aver «agito solo per vedersi indennizzati i costi e spese legali connessi al procedimento Consob e al giudizio di responsabilità sociale cui il dott. Bedoni nella sua qualità di consigliere non delegato di BPVi è stato sottoposto, cioè gli esborsi per cui ha fatto denuncia di sinistro (doc. 24, prodotto con atto di citazione, fascicolo di parte Cattolica di primo grado), riservandosi di documentare in futuro, quando effettivamente pagati a favore dei difensori del Bedoni, gli ulteriori importi per l'assistenza legale nel giudizio di responsabilità sociale che il dott. Bedoni avesse nelle more di questo giudizio (e nelle more del giudizio di responsabilità sociale promosso da BPVi) richiesto a Cattolica di pagare in forza della manleva da questa rilasciata».

12

r.g. n. 13057/2023  
Cons. est. Raffaele Rossi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



5.1. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.

L'inammissibilità discende dall'inosservanza del requisito della esposizione dei fatti di causa essenziali all'illustrazione dei motivi di ricorso di cui all'art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Il ricorso incidentale omette, invero, di adeguatamente riprodurre il contenuto della domanda formulata, *in thesi* travisata dal giudice di merito: trascrizione che, proprio alla luce dell'errore lamentato, si imponeva integrale e pedissequa, certamente non surrogabile con il mero richiamo operato all'atto di citazione, dacché in tal maniera si devolve al giudice di legittimità un inammissibile compito di ricercare negli atti di causa gli argomenti posti a suffragio dell'impugnazione.

Siffatta lacunosità preclude lo scrutinio di merito sulla doglianza, il quale - si osserva per mera completezza di argomentazione - avrebbe comunque sortito esito negativo.

Non appare infatti ravvisabile nella vicenda, nemmeno nella pure lacunosa prospettazione della ricorrente incidentale, alcuna delle violazioni di norme processuali di cui si duole l'impugnante:

(a) quanto all'art. 112 cod. proc. civ., la sentenza gravata ha statuito sulla domanda di condanna al pagamento di «*ogni eventuale futuro esborso da sostenersi, in relazione ai sinistri descritti in narrativa*», apprezzandone in senso negativo la assoluta genericità, sicché non si riscontra omissione di pronuncia;

(b) circa, poi, l'art. 99 cod. proc. civ., la negazione della risarcibilità del danno preteso poiché non «*certo e determinabile al momento della pronuncia*» è senza dubbio conforme a diritto, in quanto nemmeno in questa sede la ricorrente incidentale deduce di aver specificato nel giudizio di merito l'avvenuto pagamento degli ulteriori compensi ai difensori del Bidoni (su cui aveva formulato riserva negli atti introduttivi) né, *a fortiori*, l'entità degli stessi.

6. In conclusione e per riepilogare: del ricorso principale vanno accolti il primo ed il quinto motivo, assorbiti il secondo, il terzo ed il

quarto motivo; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. A tanto conseguono la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

7. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

8. Attesa l'inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della sola ricorrente incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

**P. Q. M.**

Accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, alla quale demanda altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 giugno 2025.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

*Raffaele Rossi*

*Franco De Stefano*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

r.g. n. 13057/2023  
Cons. est. Raffaele Rossi

15